



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it

PROC. N. 1/2020

TRIBUNALE FEDERALE FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

IL Tribunale Federale, nelle persone di

Avvocato Carlo Carrese

Presidente

Avvocato Giorgio D'Alessio

Vice presidente

Avvocato Damiano Carrese

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1/2020 a carico della ASD TORRENS CAMPANIA, in persona del presidente pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 02/02/2020 il Procuratore Federale, Avv. Massimiliano Capuzi, disponeva il deferimento della ASD TORRENS CAMPANIA, in persona del presidente pro tempore, dinanzi al Tribunale Federale della FSSI, per rispondere della violazione dell'art. 11 comma 2 del regolamento di Giustizia FSSI.

Il Procuratore, dopo aver svolto le necessarie indagini, preso atto della documentazione in atti, rilevava il mancato reiterato inoltro di comunicazioni provenienti dagli organi di giustizia disciplinare al tesserato Carmine De Caro nelle date del 12/07/2019, 25/07/2019, 06/09/2019 ed 08/10/2019.

In data 10 novembre 2020 il Procuratore Federale, visti gli atti di indagine del procedimento sopra indicato dai quali emerge la violazione degli art. 11 comma 2 del Regolamento di Giustizia FSSI (mancato inoltro di comunicazioni disciplinari al Vs. tesserato Carmine de Caro), preso atto della mancata risposta dell'incolpato alla richiesta del procuratore del 25/02/2020, informava dell'intendimento di procedere al deferimento della ASD TORRENS CAMPANIA dinanzi al Tribunale Federale per i suddetti fatti, assegnando termine sino al giorno 20/11/2020 per la presentazione di eventuale

I

AB

Carrese



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004

Tel. 06 83559028 - www.fssi.it



memoria difensiva, informando al contempo della possibilità di richiedere l'audizione personale e con facoltà di farsi assistere da un legale.

Il vice presidente ASD TORRENS CAMPANIA, sig. Nicola Imbimo, riscontrava tale invito inviando una comunicazione a mezzo e-mail, in cui prendeva posizione in merito all'illecito contestato.

Successivamente la Procura, con provvedimento del 02/02/2021, deferiva la ASD TORRENS CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., dinanzi al Tribunale Federale, chiedendo per l'effetto la fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento.

In data 12/02/2020, a seguito del deposito del predetto Decreto di Deferimento, il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione del procedimento alla data del 08/03/2021.

All'udienza del 08/03/2019 il Tribunale, alla presenza del Procuratore Federale Avv. Massimiliano Capuzi, dava atto della ritualità delle notifiche all'incolpato ASD TORRENS CAMPANIA, prendendo, altresì, atto della comunicazione inviata dall'incolpato al Procuratore Federale, nonché della nota inoltrata via pec dall'incolpato alla segreteria federale in data 08/03/2021 a mezzo della quale comunicava l'impossibilità a partecipare all'udienza in ragione dell'isolamento fiduciario cui dichiarava essersi dovuto sottoporre.

Era altresì presente l'interprete dott.ssa Beatrice Poggi.

Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, rinviava il procedimento de quo all'udienza dell'8/04/2021 disponendone la celebrazione della medesima anche con collegamento da remoto, in modalità telematica.

Alla successiva udienza dell'8/04/2021, dinanzi al Tribunale era presente il Procuratore Federale Avv. Massimiliano Capuzi nonché, attraverso collegamento telematico, l'incolpata ASD TORRENS CAMPANIA in persona del vice presidente, sig. Imbimo Nicola, che, dietro invito del Tribunale, rendeva dichiarazioni ribadendo il contenuto della suddetta email, a cui si riportava.

Era presente, altresì, l'interprete dott. Marcello Cardarelli.

Il Procuratore Federale concludeva chiedendo la irrogazione di una sanzione di € 1.000,00 (mille/00), a carico dell'incolpato; quest'ultimo chiedeva, in considerazione delle

2



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it

particolari difficoltà economiche dell'associazione, la non irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Il Tribunale, acquisito il fascicolo delle indagini, si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

All'esito della predetta camera di consiglio, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, decideva come da dispositivo letto in udienza, riservandosi il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti mossi alla ASD TORRENS CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, sono fondati.

Codesto Collegio non può che condividere e confermare l'ipotesi accusatoria della Procura, che è risultata suffragata dalla documentazione in atti, nonché dalla stessa comunicazione inviata dal Vice Presidente della ASD TORRENS CAMPANIA Nicola Imbimbo, in cui viene precisato e confermato che il Presidente dell'ASD (oggi dimissionario) Ammendola Giuseppe, per incapacità ad utilizzare gli strumenti informatici, non ha mai aperto la casella di posta elettronica certificata, e conseguentemente non ha mai avvisato il sig. Ciro De Carmine di tutte le comunicazioni e provvedimenti dagli Organi di Giustizia disciplinare nei confronti del tesserato Carmine De Caro, già deferito dalla Procura e condannato dal Tribunale Federale.

Dalla lettura degli atti è pertanto emersa la piena fondatezza degli addebiti mossi con il deferimento.

Ebbene, dal riscontro delle risultanze processuali, emerge chiaramente la circostanza contestata all'ASD TORRENS CAMPANIA, consistita nel mancato reiterato inoltro di comunicazioni provenienti dagli organi di giustizia disciplinare al tesserato Carmine De Caro nelle date del 12/07/2019, 25/07/2019, 06/09/2019 ed 08/10/2019.

La condotta posta in essere dall'incolpata risulta in manifesto contrasto con il disposto dell'art. 11 comma 2 del regolamento di Giustizia FSSI.

Detta norma prevede che gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione od Ente di appartenenza dei soggetti

3



Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

F.S.S.I. – Piazzale degli Archivi 41 - 00144 Roma - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004
Tel. 06 83559028 - www.fssi.it



che vi sono sottoposti, e che in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, è prevista la sanzione fino alla revoca dell'affiliazione.

Nella fattispecie, non vi è alcun dubbio che tale norma sia stata violata dalla ASD TORRENS CAMPANIA, che a mezzo del suo Presidente non ha ottemperato agli obblighi di comunicazione sopra previsti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene la ASD TORRENS CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile degli addebiti ascritti e pertanto, visto l'art. 65 del Regolamento di Giustizia, la condanna alla sanzione della ammonizione con espresso richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, diffidandola a non reiterare in futuro simili condotte. Irroga altresì l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), come indicato in dispositivo, letto all'udienza del 13/04/2020.

Il Tribunale Federale

Avv. Carlo Carrese

Avv. Giorgio D'Alessio

Avv. Damiano Carrese

Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale Federale a:


- ASD TORRENS CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
- Sig. Procuratore Federale Avv. Massimiliano Capuzi.

Roma, 22/04/2021

DEPOSITATO OGGI

Roma, 22/04/2021

La Segreteria



9